

**N. 152 in data 28/11/2007**

**PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE E PIANI DI ZONA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – AREE E FABBRICATI DA CEDERE IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2008.**

-----  
**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione sottoscritta dal Sindaco – Negri Angelo - di concerto con il Responsabile di Area relativa all'oggetto;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di Legge

**DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente atto, si da costituirne parte integrante e sostanziale;
- di comunicare in elenco la presente delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale in osservanza del quale viene, altresì, trasmessa agli stessi copia del presente provvedimento;
- di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---

IL SINDACO – NEGRI ANGELO

di concerto con il Responsabile di Area Servizi Tecnici porta all'approvazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE E PIANI DI ZONA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – AREE E FABBRICATI DA CEDERE IN PROPRIETA' O DIRITTO DI SUPERFICIE. PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2008”**, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con l'art. 16 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 51, venne stabilito che i Comuni sono tenuti ad evidenziare, con particolari annotazioni, gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinare alle residenze ed alle attività produttive. Il piano di alienazione o di concessione deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali;

- che l'art. 14 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, stabilisce che i Comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà od in diritto di superficie.

Con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato;

- che l'art. 172 – comma 1° - lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stabilisce che al bilancio di previsione è allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinare secondo quanto dispone l'art. 14 del D.L. n. 55/1983 sopra richiamato, che potranno essere ceduti in proprietà o diritto di superficie; con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato;

Considerato che sul territorio comunale di Nibionno, nel P.R.G. vigente, a tutt'oggi non risultano individuati piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.);

Considerato altresì che nel P.R.G. vigente è individuato un P.I.P. in Via Cadorna – località Mazzacavallo e che nell'anno 2006 sono state concluse le procedure per l'assegnazione delle aree previste nel vigente “Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione delle aree comprese nel P.I.P in loc. Mazzacavallo, in esecuzione dell'art. 27 della L. 22.01.1971 n. 865” che pertanto non è da stabilire il prezzo di cessione delle stesse;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28.12.2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

Visto l'art. 42, comma 2 lettera f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che esclude dalle attribuzioni del Consiglio Comunale, in materia di tributi, la determinazione delle aliquote e delle tariffe;

Con voti n. \_\_\_\_ favorevoli e n. \_\_\_\_ contrari espressi nei modi e termini di legge

**DELIBERA**

1. di dare atto che sul territorio comunale di Nibionno, nel P.R.G. vigente, a tutt'oggi non risultano individuati piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.);
2. di dare atto che nell'anno 2006 sono state concluse le procedure per l'assegnazione delle aree previste nel vigente “Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione delle aree comprese nel P.I.P in loc. Mazzacavallo, in esecuzione dell'art. 27 della L. 22.01.1971 n. 865” e che pertanto non è da stabilire il prezzo di cessione delle stesse.

IL SINDACO  
F.to(NEGRI ANGELO)